

Bolzano, li 24 maggio 2013  
Dato in spedizione il 24 maggio 2013

**CONTOR INFORMA 03 / 2013**

anno 2013

<b>Comunicazione delle transazioni finanziarie .....</b>	<b>1</b>	<b>Novità nella gestione del personale .....</b>	<b>2</b>
<b>PEC per le imprese individuali .....</b>	<b>1</b>	<b>Assumere qualcuno durante l'esate ? .....</b>	<b>3</b>
<b>proroga termini della comunciazione dei beni in uso ai soci .....</b>	<b>2</b>	<b>Sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>4</b>
		<b>Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni .....</b>	<b>4</b>

## COMUNICAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

**Entro il 31 ottobre 2013 verranno comunicati al fisco tutti i rapporti con istituti bancari e assicurativi in essere nel 2011.**

Al fine di disporre di sufficienti dati per i propri controlli sulla base del "redditometro" l'amministrazione finanziaria necessita di essere portata a conoscenza di tutti i rapporti esistenti tra le banche, parte delle assicurazioni e i loro clienti. Per i successivi anni 2012 e 2013 le comunicazioni dovranno essere rispettivamente inviate entro il 31 marzo 2014 ed il 20 aprile 2014. I dati comunicati sono perlopiù i seguenti:

### Banche:

- ⇒ Saldo iniziale e finale di tutti i conti correnti bancari e depositi bancari
- ⇒ Somma di tutte le movimentazioni bancarie
- ⇒ Fondi d'investimento
- ⇒ Derivati ed altri fondi amministrati
- ⇒ Accessi alla propria cassetta di sicurezza in corso d'anno
- ⇒ Utilizzi del fido della carta di credito e del bancomat e somma degli acquisti effettuati

### Assicurazioni:

- ⇒ Incrementi e versamenti di polizze

### Altri

- ⇒ Importi degli acquisti e delle vendite di oro

Questo nuovo afflusso d'informazioni dovrebbe permettere all'anagrafe tributaria di ottenere informazioni complete sui contribuenti per poter procedere a simulazioni teoricamente precise sul livello di redditi dei contribuenti. Ogni volta che si appresta ad effettuare transazioni bancarie e finanziarie o acquisti La invitiamo a prestare attenzione a quanto suesposto.

## PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

**Come già comunicato nella CONTOR INFORMA 07/2012 e 01/2013 il termine per iscrivere il proprio indirizzo PEC presso la camera di commercio scade il 30/06/2013.**

Le imprese individuali iscritte a partire dal 20/10/2012 presso il registro delle imprese, hanno dovuto già munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese individuali esistenti prima di tale data e iscritte presso la camera di commercio hanno ancora tempo fino al 30/06/2013 per munirsi e comunicare tale indirizzo.

Un indirizzo PEC si può attivare rivolgendosi a svariati soggetti, come ad esempio Aruba, Legalmail, Raiffeisen Online, Telecom, Brennercom, etc. Tra questi vari fornitori esistono sostanziali differenze di prezzo, giustificate in taluni casi da differenze di servizi (ad es. SMS di notifica della ricezione di una nuova mail). È sicuramente sensato concentrare tutti i propri servizi internet in un'unica posizione, rivolgendosi dunque allo stesso fornitore. Al fine di evitare di incorrere in inutili sanzioni, La preghiamo di volerci comunicare il prima possibile come

intende organizzarsi utilizzando l'apposito foglio allegato alla presente.

## **PROROGA TERMINI DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI**

***Lei utilizza per scopi privati dei beni aziendali (appartamento, auto, etc.)? Non si dimentichi allora di pagare un affitto. La comunicazione è stata prorogata al 15 Ottobre 2013.***

Come già comunicato (**CONTOR INFORMA 07/2012**), chi utilizza beni aziendali per fini privati (anche parzialmente) deve pagare un compenso commisurato al corrente valore di mercato. Se tale corrispondenza viene a mancare e il compenso pagato è inferiore al valore di mercato dell'utilizzo, la differenza dovrà essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi del beneficiario alla voce "compensi in natura" e di conseguenza sarà tassata. Il termine per la presentazione della comunicazione è stato posticipato dal 25 marzo 2013 al 15 ottobre 2013.

È probabile che prima di tale scadenza verranno comunicate ulteriori semplificazioni e chiarimenti dall'Amministrazione. In ogni caso la comunicazione riguarderà l'anno solare 2011 e 2012 e in essa dovranno essere comunicati gli effettivi utilizzatori dei beni aziendali e in che misura il bene è utilizzato nella sfera privata.

Se Lei dovesse avere altre domande sull'argomento o se dovesse ritenere di essere soggetto alla presente comunicazione la preghiamo di volercelo comunicare il prima possibile per poterne tenere già conto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2012.

## **NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE**

### ***Sospensione delle agevolazioni contributive per le assunzioni dalla piccola mobilità***

Dal 1 gennaio 2013 le persone licenziate per motivi di crisi da parte di aziende che occupano fino a 15 dipendenti non possono più essere iscritte nella lista di mobilità. Infatti, lo Stato non ha prorogato per il 2013 la relativa disposizione della legge n. 236 dell'anno 1993. Pertanto non sono più previste le agevolazioni contributive per le aziende che assumono queste persone. L'Inps nel messaggio n. 4679 del 18/03/2013 ha precisato, che in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012.

Alla luce di quanto comunicato si ritiene opportuno sospendere da subito la fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti dalla piccola mobilità nel 2012 il cui periodo agevolato sfiora nel 2013.

Nulla cambia invece per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti in mobilità dopo essere stati licenziati da imprese con più di 15 dipendenti.

### ***Congedo obbligatorio e facoltativo da parte dei padri lavoratori dipendenti istituiti dalla Riforma Fornero in caso di nascita di un figlio.***

L'Inps, con circolare n. 40 del 14/03/2013, ha indicato le modalità di richiesta e di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte dei padri lavoratori dipendenti istituiti dalla Riforma Fornero.

Si ricorda che: il padre, lavoratore dipendente, ha diritto in seguito alla nascita di un figlio a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendente da quello della madre. Può avvalersi di altri due giorni di congedo facoltativo, se la madre rinuncia ai due giorni del proprio congedo o non se ne avvalga. La richiesta in forma scritta va fatta con almeno 15 giorni di preavviso al datore di lavoro e i congedi sono fruibili dal padre (anche adottivo o affidatario) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La durata dei congedi non cambia se il parto è plurimo. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100 % della retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità (maternità obbligatoria) a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

## ASSUMERE QUALCUNO DURANTE L'ESATE ?

***Ci sono più possibilità di dare lavoro ai studenti durante i mesi estivi. Di seguito un breve riassunto:***

### ***Il tirocinio formativo e di orientamento***

Il tirocinio formativo e d'orientamento o stage offre agli studenti l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro. La formazione e l'orientamento costituiscono le finalità principali del tirocinio, mentre la prestazione lavorativa in sé rappresenta solo un aspetto marginale. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

*Chi può svolgere un tirocinio formativo e di orientamento?*

I destinatari del tirocinio sono tutti coloro che frequentano la scuola superiore o sono iscritti all'università. Sono inoltre ammessi al tirocinio gli studenti diplomati e laureati da non più di 12 mesi. Presupposto per la partecipazione è la frequenza di una scuola superiore o professionale e avere compiuto il quindicesimo anno d'età. Durante il periodo estivo non è possibile seguire un tirocinio d'orientamento o professionale se:

- a) il tirocinante o la tirocinante ha già instaurato in precedenza un rapporto di lavoro (con qualsiasi forma contrattuale, anche, ad esempio, un lavoro a chiamata) e in seguito intende seguire un tirocinio nello stesso settore economico;
- b) il tirocinante o la tirocinante ha già svolto tirocini durante i precedenti mesi estivi per una durata complessiva superiore ai sei mesi.

L'azienda e la persona ammessa al tirocinio possono concordare una borsa di lavoro mensile il cui importo è orientativamente compreso fra i 400 a i 600 euro. L'importo della borsa di lavoro mensile e le facilitazioni eventualmente concordate (mensa, trasporto, ecc.) devono essere espressamente indicati nella convenzione.

Dal punto di vista fiscale la borsa lavoro è considerata reddito assimilato a lavoro dipendente.

I tirocini formativi e di orientamento hanno una durata minima di 2 settimane e massima di:

- 3 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato e dei corsi di formazione professionale nonché per gli studenti della scuola secondaria superiore, ovvero frequentanti attività formative post-diploma. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal completamento della formazione. Su richiesta motivata dell'azienda la durata del tirocinio può essere prolungata fino ad un massimo di 4 mesi.
- 6 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal termine degli studi. Su richiesta motivata dell'azienda la durata del tirocinio può essere prolungata sino a 12 mesi

L'azienda deve assicurare la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le disposizioni sulla sicurezza del lavoro sono da osservare anche per le/i tirocinanti. In caso di minori, le aziende devono osservare le disposizioni sulla tutela del lavoro dei minorenni.

Il numero massimo di tirocinanti consentito dipende dalla dimensione dell'azienda:

- da 1 a 5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 1
  - da 6 a 19 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 2
  - 20 e più dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: non oltre il 10% del totale dei dipendenti
- Nelle aziende stagionali e nelle aziende che svolgono un'attività continuativa nel turismo e nella ristorazione le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato sono equiparati alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Oltre ai tirocini, nel periodo estivo sono disponibili per i giovani anche 2 tipologie di veri e propri contratti di lavoro, nei quali la prestazione lavorativa riveste un ruolo primario e i cd. "Voucher":

### ***Contratti di lavoro estivo per giovani sulla base di accordi settoriali:***

Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato per i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età. Essi consentono di applicare concretamente quanto imparato a scuola. Contrariamente a quanto previsto per il tirocinio, i giovani hanno diritto ad una retribuzione (ridotta). Di norma l'attività lavorativa deve avere attinenza con la formazione scolastica.

### ***Contratti di lavoro a tempo determinato:***

Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale. Analogamente ai contratti di lavoro estivi stipulati in base ad accordi settoriali, la prestazione lavorativa riveste un ruolo centrale. È previsto il versamento di contributi sociali ed il lavoratore/la lavoratrice, che deve aver raggiunto il sedicesimo anno di età,

ha diritto alla retribuzione. Non esiste un limite massimo d'età.

#### **Lavoro accessorio ("Voucher"):**

Si tratta di un rapporto di lavoro atipico che ha per oggetto un'attività meramente occasionale e che viene svolto nei periodi di vacanza da studentesse e studenti che hanno raggiunto l'età lavorativa (16 anni), ma non hanno superato il 25° anno d'età, e sono iscritti presso un'università o un istituto scolastico. Il pagamento avviene tramite buoni che possono essere riscossi presso gli uffici postali. Il datore di lavoro è esonerato dalla notifica unificata, ma è obbligato a notificare la posizione della/del giovane all'INAIL e all'INPS.

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

***Come già noto, dal 1 giugno 2013 diventa obbligatorio per le piccole imprese con meno di 10 dipendenti la redazione in forma scritta del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.***

D'ora in poi tutte le imprese con dipendenti devono conformarsi a questo regolamento, indipendentemente dalla loro grandezza. Rimangono escluse solamente le imprese senza dipendenti. Sono previste sanzioni pesanti, non solo di natura amministrativa ma anche di natura penale.

Il D.Lgs 81/2008 purtroppo non dà una definizione precisa di "collaboratore". Bisogna quindi intendere come "collaboratore" i dipendenti veri e propri, i soci collaboratori, tirocinanti e apprendisti, i lavoratori a chiamata, lavoratori a tempo, gli associati in partecipazione, ecc. ....

Oltre a questo dal 2013 è diventata obbligatoria la formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro (vedi **CONTOR INFORMA** 06/2012) come prevista dalla Conferenza Stato-Regioni. La conferenza ha anche stabilito il contenuto della formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La versione italiana del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR è disponibile sul sito provinciale:

[http://www.provincia.bz.it/lavoro/servizi/modulistica.asp?&921\\_action=4&921\\_article\\_id=52822](http://www.provincia.bz.it/lavoro/servizi/modulistica.asp?&921_action=4&921_article_id=52822)

Il documento deve essere compilato da parte dell'imprenditore stesso (o di un'azienda specializzata su incarico dell'imprenditore).

La valutazione dei rischi è un obbligo previsto dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro che riassume sistematicamente tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti in un'impresa. Se viene individuato un rischio, devono essere intraprese delle misure che eliminano la fonte di rischio o che almeno lo riducano. La valutazione e le misure preventive per l'impedimento d'infortuni sul lavoro devono essere contenute in un documento assestante.

La valutazione dei rischi si compone da una breve descrizione dell'impresa, dello svolgimento del lavoro e dell'individuazione dei possibili pericoli nonché delle misure preventive e di protezione per evitarli.

La invitiamo quindi a scaricare la bozza del Documento di Valutazione dei Rischi dal citato link e di procedere alla redazione del documento richiesto. Per aiutarLa stiamo preparando un esempio di compilazione. Se questo non fosse sufficiente, possiamo metterla in contatto con un esperto nel settore.

## **RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI**

***Come già menzionato, è stata nuovamente prolungata la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni.***

Con una perizia di stima e il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% ovvero 4% può essere aumentato il corrispondente valore di acquisto del bene. Questo permette, in caso di cessione del bene di ridurre l'imposta dovuta sul plusvalore da cessione.

La perizia giurata deve essere redatta entro il giorno 1 luglio 2013, termine ultimo anche per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. Anche un patrimonio già rivalutato negli anni precedenti può nuovamente essere rivalutato, compensando l'imposta sostitutiva pagata a suo tempo.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

# IMPORTANTE

## TERMINE ULTIMO IL 30/06/2013

### IMPRESE E PEC

Le ditte individuali che si sono iscritte dopo il 21/10/2012 hanno l'obbligo di presentare alla camera di commercio al momento dell'iscrizione un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

**Le imprese individuali esistenti al 21/10/2012 devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro la data del 30/06/2013 e comunicarla alla competente CCIAA.**

A tale scopo può rivolgersi a tutti gli operatori del comparto dei servizi internet, come la "Raiffeisen Online", "Brennercom", "Telecom", "Legalmail", "Aruba", ecc. Ci sono differenze di prezzi anche notevoli, in funzione del servizio scelto (per es. servizio sms all'arrivo di un nuovo messaggio nella casella).

Sono previste delle multe salate per gli imprenditori individuali che omettono di dotarsene e comunicarlo alla CCIAA entro il termine previsto.

Se desidera, naturalmente possiamo esserLe d'aiuto per attivare l'indirizzo PEC e per la successiva comunicazione alla CCIAA. Se dovesse disporre di un indirizzo PEC di una sua società lo può usare anche per la sua impresa individuale.

Se desiderate delegare a noi questa operazione, ci comunichi l'esatta descrizione dell'indirizzo che intendete utilizzare, entro il 31/05/2013.

**Entro venerdì , 31. MAGGIO 2013**

Inviare via Fax alla Contor SAS.  
Fax 0471/ 30 48 00

Timbro

### LA MIA DECISIONE

- Provvederò autonomamente entro il 30 giugno 2013 a riservarmi e ad attivare un indirizzo PEC; il gestore del servizio lo comunicherà autonomamente alla CCIAA.
- Delego la ditta Contor Sas ad attivare un indirizzo PEC e a comunicarlo alla CCIAA per conto mio (costo circa EUR 90,00 Iva esclusa)
- Possiedo già il seguente indirizzo PEC (scrivere leggibile) e delego la ditta Contor Sas per la comunicazione alla CCIAA (EURO 35,00 IVA esclusa) **entro il 31 Maggio** vi comunicherò l'indirizzo.

*PEC già esistente*

Data \_\_\_\_\_ Firma leggibile e Timbro \_\_\_\_\_